



Parma, li

VIA PEC

Sinadoc n. 25708/2021

Prot. RER PG.2021/863915 del 15/09/2021

Fascicolo RER 1317/28/2021 (VIA)

Spett.li

Iren Ambiente SpA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza (PC)

e.p.c.

Regione Emilia-Romagna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Parma
Servizio Pianificazione Territoriale
Servizio Viabilità

Comune di Sorbolo Mezzani
Ufficio Assetto e Uso del Territorio

Comune di Colorno
III Settore Assetto e Uso del Territorio

Comune di Parma
Settore Tutela Ambientale

Comune di Torrile
Servizio Ambiente

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Parma e Piacenza**
mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

AUSL

Dipartimento Sanità Pubblica Parma

**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
dell'Emilia Occidentale**

**ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti**

Consorzio Della Bonifica Parmense

protocollo@pec.bonifica.pr.it

IRETI spa

Sede territoriale di Parma

E-distribuzione SPA

Divisione Infrastrutture e Reti

Distribuzione Territoriale Rete Emilia-Romagna

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: LR 04/18, Dlgs 152/06 smi art. 27-bis.

Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativi al progetto di realizzazione ed esercizio di impianto per lo stoccaggio, il pretrattamento e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali, sito in Comune di Sorbolo Mezzani in loc. "Malcantone di Mezzani". Proponente Iren Ambiente SpA.

Richiesta integrazioni.

Con riferimento alla procedura in oggetto, sulla base anche di quanto emerso nella seduta di Conferenza di Servizi (CdS) istruttoria tenutasi in data **21/01/22** e delle richieste successivamente pervenute dagli Enti/Organi, con la presente siamo a formulare, ai sensi del comma 5, art. 27- bis

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la seguente richiesta di integrazioni, che rappresenta l'insieme delle richieste avanzate e pervenute dagli Enti e Organismi componenti la Conferenza dei Servizi (CdS), ciascuno per quanto di competenza.

Risulta, pertanto, necessario presentare, entro i termini indicati dal medesimo comma 5, art. 27-bis del Dlgs 152/06 smi, le seguenti integrazioni:

1. quelle di cui alla nota della Provincia di Parma del 15/10/21 prot. 27283 (acquisita agli atti da Arpae con PG/2021/159295 del 15/10/21 in fase di verifica di completezza ma che tuttavia presentava contenuti di carattere tecnico integrativo, quindi in questo contesto considerata) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. quelle di cui alla nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Parma del 11/01/22 prot. 594 (acquisita agli atti da Arpae con PG/2022/5001 del 14/01/22) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. quelle di cui alla nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza del 19/01/22 prot. 422 (acquisita agli atti da Arpae con PG/2022/7825 del 19/01/22) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. quelle di cui alla nota del Comune di Sorbolo Mezzani del 11/02/22 prot. 2236 (acquisita agli atti da Arpae con PG/2022/23524 del 14/02/22) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
5. quelle di cui alla nota di AUSL di Parma S.I.S.P. del 16/02/22 prot. 10417 (acquisita agli atti da Arpae con PG/2022/25445 del 16/02/22) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
6. quelle di cui alla nota del Comune di Torrile del 11/02/22 prot. 2067 (acquisita agli atti da Arpae con PG/2022/25831 del 16/02/22) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
7. quelle di cui alla nota del Consorzio della Bonifica Parmense del 11/02/22 prot. 997 (acquisita agli atti da Arpae con PG/2022/23159 del 11/02/22) in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Nonché le seguenti richieste da parte di ARPAE suddivise per argomento e matrici ambientali:

SIA

1. Nel capitolo 2.C.10 del Quadro Ambientale (QA) del SIA si effettua il confronto tra i quantitativi di rifiuti suddivisi per tipologia attualmente conferiti al Cornocchio ed all'impianto ex Gheo di Brescello e che per lo stato di progetto verranno interamente trasferiti all'impianto di Malcantone indicando i relativi incrementi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Relativamente alla categoria Legno si assiste ad un aumento stimato in +4.529 ton annue pari al 300%, al riguardo a pag. 123 si afferma che *il maggior quantitativo inviato a Mezzani è legato ad un miglioramento della logistica che prevede il pre-trattamento in impianto prima del conferimento all'impianto finale di recupero.*

L'affermazione non risulta sufficientemente argomentata, con la presente pertanto si chiede di indicare con chiarezza la provenienza dei rifiuti visto il notevole aumento del flusso rispetto a quanto attualmente gestito al Cornocchio.

2. Chiarire cosa si intenda con l'espressione "incremento di intercettazione" indicato a pagina 125 del QA precisamente nel paragrafo che riportiamo testualmente "*...se si confronta lo scenario di progetto con lo stato di fatto 2020, si osserva come a fronte di un aumento dei flussi gestiti del 54% (da 43.717 t nel 2020 a 67.500 t in progetto), la gestione della raccolta e dei trasporti prevista nello Scenario prevede un incremento del numero di mezzi in ingresso giornalmente del 63% (da 49,9 viaggi/giorno nel 2020 a 81,4 viaggi/giorno in progetto); questo in relazione alla tipologia di rifiuti per i quali il progetto prevede un incremento di intercettazione...*".
3. A pag. 113 del QA si dichiara che nell'anno 2020 il Cornocchio ha ricevuto in ingresso complessivamente 153.898 t/anno di rifiuti, di cui ca. 44.000 t/anno relative ai flussi che andranno a Malcantone. Al Cornocchio resterà quindi un flusso di rifiuti annuo pari a 109.800 t/anno e al riguardo si chiede di indicare la tipologia ed il destino di questi rifiuti, anche in prospettiva della futura evoluzione di entrambi gli impianti di titolarità IREN. Fra l'altro risulta dalle integrazioni agli atti sul riesame AIA dell'installazione del Cornocchio che la quota parte di rifiuti che dal Cornocchio verrebbe destinata all'impianto in progetto a Malcantone sarebbe pari a 67.500 t/anno (e non 44.000 t/anno sopra citate); si chiede di analizzare e/o confermare tale dato.
4. Al capitolo 2.C.10 per le frazioni attualmente gestite presso il Cornocchio e presso l'impianto Gheo e destinate al nuovo impianto di Malcantone è stata effettuata la stima dei viaggi effettuati per i conferimenti e conseguentemente sono stati valutati i Km percorsi complessivamente (per i viaggi di sola andata) dai singoli mezzi utilizzati per raccolta e trasporto da ciascun comune o macroarea agli attuali impianti di destino. Con riferimento al Cornocchio, il calcolo dei Km percorsi dai mezzi in ingresso alla piattaforma per le seguenti tipologie di rifiuti: legno, vetro, metalli ferrosi e non, pneumatici ed ingombranti, RS matrice organica, inerte, secca (queste ultime frazioni non sono però state conteggiate in tabella di pag. 114) è chiaramente desumibile dalla tabella con le distanze chilometriche dei Comuni della Provincia, non risulta invece chiaro se siano stati presi in considerazioni i transiti provenienti da Reggio Emilia (da cui derivano il 30% degli ingombranti). La correttezza della stima risulta fondamentale perché da essa deriva l'indicatore Km/ton, qualora non si fossero considerati tali transiti occorrerà rivedere l'indicatore tenendone conto.

5. Le medesime considerazioni sono da attuarsi anche al computo emissivo poiché tale calcolo, con riferimento alle emissioni di NOx e PTS derivanti dal traffico indotto, è stato effettuato sulla base dei dati di percorrenza chilometrica ottenuta dalle analisi di scenario del traffico (assetto gestionale) quantificato al capitolo 2.C.10, mettendo a confronto lo scenario di progetto con lo scenario attuale.

Matrice Terre e Rocce - Punti dell'Allegato 5 (Articolo 9) del D.P.R. 120/2017

Con riferimento ai punti dell'Allegato 5 "Piano di Utilizzo (articolo 9)" del D.P.R. 120/2017 si rendono necessarie le seguenti integrazioni al Piano di gestione delle Terre e Rocce da scavo presentato (elaborati TRS-01 e TRS-02):

6. Deve essere meglio definita e sviluppata l'ubicazione dei siti di destinazione e/o l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo (dettaglio dei volumi previsti per ogni sito).
7. Devono essere definiti i percorsi e le modalità previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione, ed in particolare i percorsi utilizzati per il conferimento ai siti di destinazione esterni all'area in esame.
8. Si chiede di meglio specificare le volumetrie di sterri e riporti con indicazione delle superfici e spessori coinvolti. Devono inoltre essere dettagliate le volumetrie previste dei terreni in Colonna A e in Colonna B della tabella 1, allegato 5 titolo V, parte IV del d. lgs. 152/06 e la loro gestione con particolare riferimento alle aree di deposito intermedio e di destinazione finale.
9. In merito ai piezometri presenti nell'area PZ1/SPz1 e Pz2/Spz2) si chiede di fornire maggiori indicazioni relativamente agli stessi: stratigrafia, caratteristiche costruttive, finestre (etc.) e di trasmettere eventuali dati piezometrici pregressi ante 2018 e le eventuali analisi chimiche delle acque dei pozzi e piezometri presenti in sito.
10. Si chiede la correzione dei riferimenti al DM 161/2012 con il DPR 120/2017.

Bilancio Emissivo

In merito al calcolo del bilancio emissivo per il rispetto dell'art.20 delle NTA del PAIR 2020 si sottolinea quanto segue, e si richiedono contestuali integrazioni:

11. i computi emissivi che compongono il bilancio devono essere relativi a tutte le fasi del progetto, comprensivo di ante operam per l'adeguamento delle strutture e di emissioni in corso d'opera presso l'impianto. Il Proponente ha svolto tale calcolo tenendo conto del solo apporto del trasporto veicolare. Ciò è in linea con gli scenari in precedenza valutati e

relativi alle modifiche complessive della gestione del ciclo dei rifiuti al fine di stimare gli effetti delle percorrenze totali, ma nella fattispecie di questa procedura di VIA è necessario dare evidenza di tutti i computi come sopra descritto, mantenendo lo stesso schema tra scenario attuale e di progetto.

12. considerata l'emissione di circa 1635 Kg di NOx aggiuntivi 55 kg di polveri, si chiede come mai le compensazioni previste, in particolare la produzione fotovoltaica descritta nell'apposita sezione del "Quadro di riferimento Ambientale", sia così modesta, e non sia stata progettata per coprire ad esempio una parte più consistente delle emissioni di inquinanti aggiuntivi. Si rammenta che il beneficio globale derivante dalla produzione di energia rinnovabile fotovoltaica può essere contabilizzato come minori emissioni, poiché le minori richieste dalla rete elettrica si traducono in emissioni evitate secondo il fattore medio emissivo per ciascun inquinante della rete elettrica (pubblicati annualmente da ISPRA).

Campi Elettromagnetici

13. In merito ai campi elettromagnetici si prende atto di quanto illustrato nella Relazione tecnica sull'impianto elettrico, paragrafo 1.6.2, per cui si prevede l'installazione di una nuova cabina di trasformazione con trasformatore in resina da 800kVA. Tuttavia, per verificare il rispetto dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, è necessario produrre una valutazione previsionale, oppure, in considerazione del locale adibito esclusivamente a quadri elettrici e stadi di trasformazione, il Proponente può produrre:

- una scheda indicante la tipologia di massima della cabina di trasformazione con relative Distanze di prima Approssimazione DPA);
- una planimetria del locale dedicato che riporta le dimensioni previste della cabina di trasformazione e il suo posizionamento.

Matrice Rifiuti

14. In merito al controllo radiometrico effettuato sui rottami metallici all'ingresso, in planimetria deve essere individuata un'area per l'isolamento di eventuali materiali radioattivi riscontrati.
15. Come attività di trattamento effettuate sui rifiuti contenenti amianto (ad esempio nella tabella a pag 27/61 del documento GEN 02, ed a pag. 43 dell'Elaborato 1 AIA) sono indicate sia R13 che D15, si chiede di verificare se per caso "R13" sia un refuso, e nel caso correggerlo.
16. Il trattamento di smaltimento "D13 - Raggruppamento preliminare" non è citato nell'elenco a pag. 6 dell'Elaborato 1 AIA -Relazione Tecnica, ma esso rientra tra quelli che si intende effettuare nel sito, infatti alla pagina 15 e successive si descrive l'attività di "Miscelazione D14/R12", che risulta in realtà corrispondere ad un **D13/R12** mentre a pagina 13 viene indicata un'attività di "Sconfezionamento e ricondizionamento D13/R12" che sembra

corrispondere a **D14/R12**. Si chiede pertanto di verificare e ove necessario correggere la documentazione.

17. L'ultima cella della "Tabella 4 - check list", a pag 18 dell'Elaborato 1 AIA -Relazione Tecnica, non è stata compilata.
18. In merito all'attività di miscelazione dei rifiuti D13/R12 descritta nell'Elaborato 1 AIA -Relazione Tecnica, si rileva un'incongruenza tra quanto affermato a pag. 15 in merito alle tipologie di rifiuti miscelate e quanto riportato in calce a pag. 16, ove vengono indicate modalità differenti: (*"L'operazione viene effettuata tra rifiuti non pericolosi aventi lo stesso codice EER e per i rifiuti pericolosi aventi lo stesso codice EER e uguale natura."*).
19. In merito all'attività di miscelazione dei rifiuti (D13), con riferimento a quanto nella BAT per il trattamento dei rifiuti n. 2 lettera f) ed a quanto indicato nelle BRef for Waste Treatment, in materia di criteri in base ai quali è ammissibile o meno la miscelazione (Sezione 2.1.4) ed in materia di compatibilità dei rifiuti da sottoporre a miscelazione (Sezioni 2.3.2.7 - 2.3.2.8) si chiede di integrare l'Elaborato 1 AIA -Relazione Tecnica, con le seguenti informazioni:
 - indicazione dei criteri di miscelazione, con specificazione che si tratti di miscelazione in deroga o non in deroga al comma 1 dell'art. 187 e con indicazione della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento (ad es. miscelazione non in deroga finalizzata alla produzione di miscele per l'incenerimento D10 con diverse tecnologie);
 - individuazione, per ciascun criterio di miscelazione di cui al punto precedente, dei gruppi/tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione, relativi codici CER, eventuali sostanze/materiali e ragioni tecniche del loro utilizzo in funzione del destino del gruppo di miscelazione;
 - individuazione della potenzialità, espressa in tonnellate/giorno e in t/anno, dell'operazione di miscelazione (suddivisa tra R e D) con specificazione della quota parte attribuibile ai rifiuti pericolosi;
 - individuazione delle attrezzature, aree e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei gruppi di miscelazione, da inserire in una specifica sezione del Piano di Gestione Operativa;
 - indicazione delle modalità di caratterizzazione delle miscele ottenute, in quanto esse risultano rifiuti prodotti nel sito (responsabile della caratterizzazione; frequenza di caratterizzazione che dovrebbe corrispondere ad ogni singolo lotto di rifiuti derivante dalla miscelazione, tenuto conto che l'attività di miscelazione non è un ciclo produttivo costante, salvo che nell'ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse; dimensione dei lotti; ricorso ad analisi, ecc.).

20. Sempre in merito all'attività di miscelazione D13/R12, si ritiene che l'Elaborato 1 AIA -Relazione Tecnica debba recepire/riportare le seguenti Modalità gestionali, se non già indicate:

- la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 DLgs 152/2006 e s.m.i. e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai principi generali riportati nella premessa del presente documento;
- l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 1 e 2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali

- inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
- non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
 - ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
 - dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
 - la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, debitamente individuati e dimensionati; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato e tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
 - le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.

Matrice Emissioni

21. Valutare la presenza di emissioni in atmosfera generate dal comparto B, in tal caso descrivere i sistemi di aspirazione/convogliamento di tali emissioni.
22. Predisporre un piano di gestione odori al fine della sua attuazione.

Domanda di Concessione derivazione acque sotterranee

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla domanda risale al 2004, pertanto non in linea con le attuali normative, e riferita ad un utilizzo diverso da quanto richiesto in domanda, risulta necessario che la ditta in indirizzo completi la documentazione presentata con i seguenti dati e documenti:

23. **Relazione Tecnica Generale** contenente:
 - dettagliato piano di sfruttamento della risorsa in conformità alle normative vigenti;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- indicazione della portata di prelievo e dei volumi annui prelevati;
 - descrizione e disegni dell' opera di presa, delle caratteristiche dell' impianto di sollevamento e dei congegni e meccanismi necessari all' esercizio della derivazione;
 - progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti.
24. **Studio idrogeologico generale** sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde, raggio d' influenza del pozzo ecc.

Ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento tutti gli elaborati grafici e di progetto, sopra elencati, devono essere firmati da un tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere.

Per completezza inoltre si allega il parere di Atersir prot. 1530 del 10/02/22 acquisito agli atti da Arpae con PG/2022/21666 del 10/02/22.

Gli uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Dott.ssa B. Anelli banelli@arpae.it, Dott.ssa M.Cristina Paganuzzi tel 0521/976174 e-mail: mpaganuzzi@arpae.it).

Distinti saluti

Il Responsabile SAC Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)